



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

REGOLAMENTO DEL CENTRO DI RICERCA IN MEDICINA GENOMICA

*Emanato con Decreto rettorale 21 giugno 2019, n. 409
Entrato in vigore il 21 giugno 2019*



UFFICIO AFFARI GENERALI E ORGANI COLLEGIALI

Via Ravasi, 2 – 21100 Varese (VA) – Italia
Tel. +39 033221 9034/9035/9044/9048/9052 – Fax +39 0332 219039
Email: affari.generali@uninsubria.it - PEC: ateneo@pec.uninsubria.it
Web: www.uninsubria.it
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120

Chiaramente Insubria!

Piano I
Uff. 1.017 – 1.018



**REGOLAMENTO DEL CENTRO DI RICERCA
IN MEDICINA GENOMICA**

INDICE

Art. 1 - Istituzione e denominazione del Centro.....	3
Art. 2 - Sede del Centro.....	3
Art. 3 - Finalità del Centro.....	3
Art. 4 - Attività del Centro di ricerca	4
Art. 5 - Personale aderente al Centro.....	4
Art. 6 - Organi del Centro di ricerca	5
Art. 7 - Direttore Scientifico del Centro.....	5
Art. 8 - Consiglio Scientifico del Centro: composizione, norme di funzionamento e compiti	5
Art. 9 - Amministrazione	6
Art. 10 - Finanziamenti.....	6
Art. 11 - Modifiche al regolamento	6
Art. 12 - Cessazione del Centro di ricerca.....	6
Art. 13 - Norma finale di rinvio	6



Art. 1 - Istituzione e denominazione del Centro

1. Presso l'Università degli Studi dell'Insubria è istituito il Centro di Ricerca in Medicina Genomica.

Art. 2 - Sede del Centro

1. Il Centro afferisce al Dipartimento di Medicina e Chirurgia, è ivi funzionalmente e logisticamente allocato e usufruisce degli spazi, dei finanziamenti, delle attrezzature tecnico-scientifiche e del personale messi a disposizione dal Dipartimento, o da altri enti pubblici o privati, ha sede presso Genetica Medica via H.J.Dunant 5 Varese.

Art. 3 - Finalità del Centro

1. Il Centro di Ricerca in Medicina Genomica si propone l'obiettivo di sviluppare l'integrazione tra le attività di ricercatori e docenti di diverse aree scientifico-disciplinari promovendo lo sviluppo di un approccio interdisciplinare al fine di favorire l'innovazione e il trasferimento di conoscenza con particolare riferimento ai seguenti ambiti:
 - a. studio del genoma umano nella sua variabilità di sequenza e di espressione, sia a livello individuale che di popolazione, allo studio della variabilità cromosomica in relazione ai suoi effetti sul genoma.
 - b. Analisi del ruolo del genoma nella patogenesi delle malattie umane, in relazione alla sua interazione con l'ambiente.
 - c. Studi di Precision Medicine, basati sul recente sviluppo di tecnologie molecolari avanzate in grado di applicare e diffondere in ambito clinico approcci di "4P medicine" (Predittiva, Preventiva, Personalizzata e Partecipata).
2. La genetica medica affronta da tempo le tematiche sopra descritte, mediante lo studio della variabilità di sequenza associata alla predisposizione genetica alle malattie, la caratterizzazione di marcatori sul DNA in malattie onco-ematologiche e la consulenza genetica. Inoltre, lo studio del genoma umano da un punto di vista trascrizionale evidenzia la sua complessità strutturale e funzionale (epigenetica) anche in relazione ai condizionamenti ambientali, quali l'equilibrio del microbiota presente nel corpo umano e la sua influenza nella variazione di espressione genica.
3. Sulla base di queste premesse, le principali tematiche che sono oggetto dell'attività del Centro saranno pertanto le seguenti:
 - a. promuovere la ricerca scientifica nell'ambito dello studio del genoma umano in relazione alla patogenesi delle malattie, tramite un approccio multidisciplinare che prenda in considerazione i diversi aspetti della funzionalità del genoma stesso, quali la variabilità nella sequenza nucleotidica, il controllo trascrizionale e la componente epigenetica, con particolare attenzione all'interazione genoma-ambiente (microorganismi e i virus patogeni o commensali).
 - b. favorire lo sviluppo di un approccio interdisciplinare e multidisciplinare per approfondire le conoscenze nel campo della genetica medica raccordando le competenze dei diversi gruppi operanti presso le diverse strutture di ricerca dell'Università degli Studi dell'Insubria ed esterne.
 - c. favorire la sperimentazione e l'innovazione tecnologica nell'ambito della Genetica Medica.



- d. Operare nella ricerca di nuove metodologie e strategie cliniche per applicare una ricerca translazionale
- e. favorire la collaborazione con Centri di riferimento Nazionali ed Internazionali
- f. favorire il confronto, la diffusione e la divulgazione delle conoscenze mediante comunicazioni, convegni, corsi, iniziative editoriali e pubblicitarie e ogni altro programma formativo ed in-formativo relativo alla Genetica Medica
- g. istituire programmi di training di Genetica Medica per contribuire alla formazione di ricercatori, esperti e docenti della disciplina.

Art. 4 - Attività del Centro di ricerca

1. Nell'ambito dell'attività del Centro potranno:
 - a. essere organizzati seminari, attività di aggiornamento e convegni di studio, nazionali ed internazionali, relativi ad argomenti di cui all'art. 3 e nel rispetto delle disposizioni in vigore per l'amministrazione universitaria. Tali attività potranno essere svolte anche in collaborazione con Enti pubblici e privati ed associazioni con interessi convergenti. Nel rispetto della normativa vigente e con finanziamenti specificamente destinati a tale scopo dai finanziatori potrà essere realizzato quanto esposto al punto b.
 - b. essere istituiti premi di ricerca o borse di studio. Rientra tra le attività del Centro la possibilità di curare la pubblicazione di articoli, testi e manuali e rapporti sugli argomenti elencati nell'articolo 3.
2. L'attività del Centro è verificata ogni due anni dal Dipartimento di Medicina e Chirurgia e dal Senato Accademico, sentito il Nucleo di Valutazione, nelle forme, nei tempi e nei modi previsti dallo Statuto di Ateneo e dal Regolamento generale di Ateneo.

Art. 5 - Personale aderente al Centro

1. Oltre ai professori e ricercatori proponenti, possono aderire al Centro:
 - a. professori e ricercatori dell'Università degli Studi dell'Insubria, di altri Atenei italiani e stranieri,
 - b. studiosi afferenti a centri e enti di ricerca pubblici e/o privati
 - c. professionisti esperti nei settori di attività del Centro
2. L'adesione al Centro può essere richiesta mediante domanda di adesione corredata da curriculum scientifico e/o professionale e dalla descrizione dettagliata dei temi di interesse, che devono essere in linea con le finalità del Centro. Sulla domanda di adesione si esprime entro 30 giorni il Consiglio Scientifico del Centro di cui all'articolo 8. Contro il diniego decide definitivamente il Consiglio di Amministrazione.
3. I componenti del Centro che sono esterni all'Università dell'Insubria possono esprimere solo parere consultivo sulle materie oggetto di deliberazione da parte del Centro e non concorrono alla formazione del numero legale. Possono svolgere attività nell'ambito del Centro, oltre agli aderenti, a seguito di deliberazione favorevole del Consiglio Scientifico, laureandi, specializzandi, dottorandi di ricerca, borsisti, assegnisti di ricerca ed altro personale di enti di ricerca e/o strutture pubbliche o private. Per il personale esterno alle Università ammesso a frequentare le strutture del Centro, sulla base di specifici accordi, il Direttore Scientifico del Centro dovrà accertare l'esistenza di idonea copertura assicurativa, relativa a infortuni e responsabilità civile.



4. Il Centro si avvale per il proprio funzionamento di personale messo a disposizione da Dipartimenti dell'Università o da terzi mediante convenzioni con l'Università.

Art. 6 - Organi del Centro di ricerca

1. Sono Organi del Centro:
 - a. il Direttore Scientifico;
 - b. il Consiglio Scientifico

Art. 7 - Direttore Scientifico del Centro

1. Il Direttore Scientifico del Centro è eletto dal Consiglio Scientifico del Centro di cui al successivo art 8, tra i professori di prima e seconda fascia e i ricercatori dell'Università dell'Insubria aderenti al Centro, esterni al Consiglio Scientifico stesso. E' nominato con decreto del Direttore del Dipartimento a cui afferisce il Centro. Le funzioni di Direttore Scientifico dovranno, di regola, essere attribuite ad un professore o ricercatore a tempo pieno. Il Direttore dura in carica un triennio e può essere confermato; almeno tre mesi prima dalla scadenza del triennio il Consiglio Scientifico procede alla designazione del Direttore Scientifico. La durata del mandato del Direttore Scientifico coincide con quella del Consiglio Scientifico.
2. Il Direttore Scientifico:
 - a. rappresenta il Centro, mantiene i rapporti con le autorità accademiche, sovrintende e coordina l'attività svolta dal Centro;
 - b. convoca e presiede il Consiglio Scientifico, ne coordina l'attività e provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio Scientifico;
 - c. presenta al Consiglio Scientifico, all'inizio di ogni anno di attività, il programma dettagliato delle ricerche unitamente al preventivo dell'utilizzazione dei fondi disponibili nell'anno;
 - d. predispose e sottopone al Consiglio Scientifico e al Consiglio del Dipartimento a cui afferisce il Centro, la relazione sull'attività svolta nell'anno, sui fondi ottenuti e sulla loro utilizzazione;
 - e. designa un Vice Direttore tra i professori o ricercatori aderenti al Centro, che lo coadiuva nella sua attività e lo supplisce in caso di impedimento o di assenza.

Art. 8 - Consiglio Scientifico del Centro: composizione, norme di funzionamento e compiti

1. Il Consiglio Scientifico del Centro è composto dal Direttore Scientifico e da 4 membri eletti dall'assemblea degli aderenti, tra i Professori, Ricercatori e esperti membri del Centro. Il Consiglio Scientifico è nominato con decreto del Direttore del Dipartimento a cui afferisce il Centro e dura in carica un triennio.
2. Il Consiglio Scientifico:
 - a. individua e programma le linee dell'attività scientifica del Centro;
 - b. approva il programma delle ricerche e il piano finanziario annuale proposto dal Direttore Scientifico;
 - c. approva il rendiconto finale predisposto dal Direttore Scientifico;
 - d. delibera sulle questioni riguardanti l'amministrazione dei fondi del Centro;
 - e. delibera sulle forme di collaborazione e convenzione con altri Organismi pubblici e privati;
 - f. delibera in merito alle richieste di nuove adesioni al Centro.



3. Il Direttore Scientifico convoca il Consiglio Scientifico almeno due volte all'anno o quando non meno di un terzo dei membri ne facciano richiesta. La convocazione è inviata, anche solo mediante posta elettronica, almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione. Le riunioni del Consiglio Scientifico sono valide se è presente più della metà dei membri. Le deliberazioni sono valide se approvate da più della metà dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Direttore Scientifico. Di ogni riunione viene redatto verbale, che viene approvato dal Consiglio Scientifico.

Art. 9 - Amministrazione

1. Il Centro è qualificato come centro di costo del Dipartimento e ad esso si applicano le norme previste dallo Statuto di Ateneo e dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. La gestione amministrativa e contabile fa capo al Dipartimento di Medicina e Chirurgia.

Art. 10 - Finanziamenti

1. Il Centro opera con finanziamenti derivanti da:
 - a. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e altri Ministeri interessati all'area di ricerca del Centro;
 - b. Regioni, Enti locali e altri Enti pubblici o privati o Fondazioni;
 - c. Comunità Europea o altri organismi internazionali;
 - d. organizzazioni, imprese e istituzioni nazionali e internazionali;
 - e. eventuali contributi del Dipartimento di Medicina e Chirurgia o di altri Dipartimenti dell'Ateneo o dell'Amministrazione centrale;
 - f. donazioni e lasciti;
 - g. entrate diverse.

Art. 11 - Modifiche al regolamento

1. Le modifiche al presente regolamento sono proposte dal Consiglio Scientifico del Centro con la maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto.

Art. 12 - Cessazione del Centro di ricerca

1. Il Centro cessa su proposta degli aderenti al Centro, con delibera approvata a maggioranza dei 2/3 e comunicata agli organi accademici competenti e nei casi stabiliti dall'art. 62 dello Statuto dell'Università degli Studi dell'Insubria.

Art. 13 - Norma finale di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia in particolare allo Statuto di Ateneo, al Regolamento generale di Ateneo e al Regolamento per l'amministrazione, la finanza, la contabilità.